



DELIBERA N. 524

7 luglio 2021.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Planet Stand Creation S.r.l. – Procedura negoziata d’urgenza senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 e dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 2, co. 3 della legge n. 120/2020, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di tendostrutture modulari, tende tipo esoscheletro comprensive di accessori e consegna, destinate alle attività sanitarie in risposta all’emergenza “Covid-19”, per l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Lotto 1– Importo a base di gara: euro 2.158.000,00 – S.A. Associazione della Croce Rossa Italiana

PREC 142/2021/F

Riferimenti normativi

Art. 87 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Certificazione di qualità – settore – campo d’applicazione - pertinenza

Massima

Certificazione di qualità – settore – campo d’applicazione – idoneità e pertinenza rispetto all’oggetto della gara

La certificazione di qualità riporta il settore di attività nel quale l’organismo/laboratorio rilascia la certificazione e specifica il c.d. campo di applicazione, che consiste nello scopo per cui si richiede il certificato e che deve essere idoneo, pertinente e proporzionato. Una certificazione di qualità rilasciata per “servizi” non risulta pertinente rispetto a una prestazione di forniture.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 7 luglio 2021



DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 41734 del 24 maggio 2021 presentata dal concorrente Planet Stand Creation S.r.l., con cui l'istante contesta la propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dalla stazione appaltante a causa della inidoneità della certificazione di qualità prodotta in relazione all'oggetto dell'affidamento. L'istante rappresenta in particolare che, anche a seguito di soccorso istruttorio, la certificazione posseduta nel settore EA35 ("altri servizi") – non era ritenuta attinente all'oggetto della gara. L'istante riferisce che il campo di applicazione di tale certificazione di qualità riguarda "servizi di organizzazione eventi, congressi, fiere e allestimento stand", e che dunque essa di norma provvede a fornire "tendostrutture modulari e tende tipo esoscheletro" come quelle richieste nel bando di gara. Pertanto la Planet Stand Creation S.r.l. chiede se, in mancanza dell'indicazione di un settore specifico all'interno del bando di gara e nella lettera d'invito, la certificazione prodotta possa ritenersi attinente a quanto richiesto dall'oggetto della gara. L'istante riferisce anche di aver interpellato l'ente certificatore Bureau Veritas, il quale dichiarava che «lo scopo della certificazione, seppur formulato in modo generale, risulta coerente con le attività richieste nel bando, in quanto le attività di fornitura delle tendostrutture e degli accessori e materiali connessi è un processo implicito e complementare nei servizi oggetto di certificazione». La ditta esclusa, nell'evidenziare che la *lex specialis* si limitava a richiedere «una certificazione ISO 9001:2015 attinente all'oggetto dell'appalto», ritiene che, nel dubbio, essa avrebbe dovuto contattare l'Organismo di certificazione al fine di verificare lo scopo della certificazione prodotta;

VISTO l'avvio del procedimento avvenuto in data 10 giugno 2021, con nota prot. n. n. 46304;

VISTA la memoria della S.A. Croce Rossa Italiana, acquisita al prot. 47727 del 15 giugno 2021, con cui essa eccepisce preliminarmente l'improcedibilità dell'istanza da un lato per tardività, osservando che il termine per proporre impugnazione risulta spirato il 26 maggio 2021, dall'altro per carenza di interesse concreto al conseguimento del parere in considerazione del carattere di urgenza della procedura di gara, urgenza motivata dall'emergenza epidemiologica, per cui il contratto è stato ormai sottoscritto ed è stata avviata la consegna delle forniture. Nel merito delle doglianze avanzate dall'istante, la S.A. rappresenta che l'oggetto della gara era chiaramente individuato nella "fornitura e consegna di tendostrutture modulari e tende tipo esoscheletro, comprensive di accessori, come dettagliato nelle schede tecniche" e non aveva ad oggetto i servizi di allestimento e montaggio, riservati al personale della Croce Rossa. La gara era pertanto rivolta a operatori economici produttori/fornitori dei beni richiesti, e non a terzi allestitori prestatori di servizi. Per tale motivo non era ritenuta idonea la certificazione posseduta dall'istante nel settore EA35 avente ad oggetto "servizi di organizzazione eventi, congressi, fiere e allestimento stand", la quale non riguardava specificamente le forniture bensì i servizi prestati;

RITENUTA l'istanza ammissibile in quanto presentata in data 24 maggio 2021, e pertanto tempestivamente, da parte di un concorrente escluso, al fine di ottenere un parere in merito alla propria esclusione dalla gara;

VISTA la comunicazione di esclusione dalla gara, motivata dal fatto che la certificazione di qualità prodotta nel settore EA-IAF35 era inerente a servizi professionali d'impresa, e non alla fornitura e consegna di materiali e strutture;

VISTA la lettera d'invito alla procedura d'urgenza in oggetto, che richiedeva il possesso di una certificazione di qualità ISO 9001:2015 "attinente all'oggetto dell'appalto, per il singolo lotto di riferimento" (il lotto 1 era riferito alla fornitura di "tendostrutture modulari" e il lotto 2 alla fornitura di "tende tipo esoscheletro");



VISTA la Relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, laddove si evidenzia che la richiesta di una coerente e legittima "attestazione di conformità", comporta che essa debba essere: I. rilasciata da Organismo accreditato [...]; II. individuata mediante la precisa indicazione della pertinente norma di accreditamento [...]; III. individuata mediante precisa indicazione sia degli standard di riferimento (es.: UNI EN ISO 14001, ecc.) sia del settore di attività nel quale l'organismo/laboratorio rilascia la certificazione (es.: codice IAF da 01 a 39 o analoghi che definiscano il settore); IV. specificata ulteriormente nel c.d. campo di applicazione (ad es.: "sviluppo software e gestione banche dati") che consiste nello scopo per cui si richiede il certificato che deve essere idoneo, pertinente e proporzionato»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la certificazione di qualità prodotta dall'istante copre espressamente il settore IAF 35 per il campo di applicazione "Erogazione dei servizi di organizzazione di eventi, convegni, congressi, fiere ed allestimento stand" e quindi attiene a una categoria di servizi, e non di forniture. Pertanto, sebbene l'ente certificatore affermi trattarsi di "processo implicito e complementare", l'operatore economico non risulta in possesso di una certificazione di qualità relativa alla fornitura del prodotto;

RITENUTO quindi che, nel caso di specie, l'esclusione è conforme alla normativa di settore, in quanto l'operatore economico risultava in possesso di una certificazione di qualità riferita a una categoria di servizi, di per sé quindi non idonea rispetto a una prestazione di forniture;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:

- l'esclusione è conforme alla normativa di settore, in quanto l'operatore economico risultava in possesso di una certificazione di qualità riferita a una categoria di servizi, di per sé quindi non idonea rispetto a una prestazione di forniture.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente